

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 177

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MARTELLI e SIGNORELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 APRILE 1994

Modifica dell'articolo 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riguardante l'incompatibilità tra mandato parlamentare e incarichi nella pubblica amministrazione

ONOREVOLI SENATORI. - Come noi tutti sappiamo, il mandato parlamentare impedisce al dipendente della pubblica Amministrazione di mantenere il proprio ruolo all'interno di essa, collocandolo in aspettativa senza assegni fino alla fine del mandato parlamentare, a norma dell'articolo 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

A quanto ci consta, pur ritenendo tale norma giusta ed equa in termini economici, essa crea alcuni problemi a categorie di professionisti che, lasciando bruscamente e totalmente il proprio incarico, vedono vanificarsi le proprie capacità e quelle della struttura che hanno, spesso con grande sacrificio e difficoltà, potuto costruire, dirigere e far crescere a tutto ed esclusivo beneficio della popolazione. L'aspettativa allontana di fatto il dirigente dall'attività del reparto ospedaliero, sia di tipo diagnostico-terapeutico che di tipo manageriale, cosa che inevitabilmente si ripercuote sul buon andamento della struttura e, cosa ben più importante, sulla sicurezza della gente.

Facendo specifico riferimento ai medici ospedalieri, e soprattutto a coloro i quali rivestono incarichi di direzione, riteniamo di dover fare alcune critiche alla normativa in oggetto.

Accade, come ognuno dei parlamentari in causa potrà confermare, che una volta iniziato il periodo di aspettativa, al dirigente o primario viene impedito di espletare una qualunque delle funzioni che fino a quel momento egli aveva svolto, a volte con grande successo. Ora, se consideriamo che l'attività medica e soprattutto quella primaria si deve obbligatoriamente svolgere con costanza e continuità allo scopo di mantenere elevato sia il proprio livello che quello del reparto, e ciò pena l'insuccesso della missione con conseguenti possibili rischi per i malati, il

taglio di tutte le mansioni appare abbastanza penalizzante per tutti, e in primo luogo per i pazienti che si rivolgevano ad un reparto guidato da una persona che per loro rappresenta professionalità e competenza ed al quale desiderano affidarsi con tranquillità e fiducia.

Se poi si considera che in quest'ambito la penalizzazione viene a pesare su primari o dirigenti di alte specialità, massimamente se chirurgiche, il danno creato da questa normativa ci appare in tutta la sua evidenza.

Ci sembra comunque giusto ammettere che tale norma sia stata introdotta al fine di evitare l'ingiusta sommazione della retribuzione proveniente dall'incarico parlamentare a quella preesistente di pubblico dipendente.

La nostra proposta, invece, ci fa intravedere una soluzione che, con un semplice compromesso, può permettere sia la tutela del mandato parlamentare che il buon andamento del reparto ospedaliero in oggetto.

Nella fattispecie riteniamo che, ferma restando la sospensione degli emolumenti relativi all'incarico nella pubblica Amministrazione e la sostituzione del primario con un «facente funzioni», potrebbe essere permesso al dirigente di poter continuare, in tempi e modi leciti e cioè senza sottrarre tempo all'attività parlamentare, ad interessarsi dall'interno del proprio reparto, in modo da non perdere capacità e funzionalità, e questo in primo luogo per il rispetto che noi medici dobbiamo ai pazienti che si rivolgono a strutture pubbliche con fiducia e serenità.

A nostro avviso, questa soluzione potrebbe avviare a tante problematiche che si vengono a creare nel momento in cui un primario medico o chirurgo, che è figura

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

assolutamente imprescindibile all'interno di un reparto ospedaliero, si trovi in aspettativa e quindi privato della possibilità

di mettere a disposizione della popolazione la propria esperienza e le proprie capacità, nonché un reparto efficiente e preparato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è inserito il seguente comma:

«1-bis. Il personale medico afferente al secondo livello della dirigenza del ruolo sanitario, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, collocato in aspettativa senza assegni ai sensi del comma 1, può, su domanda, espletare attività di consulenza organizzativa, clinica, diagnostica e terapeutica presso la struttura sanitaria della cui direzione è titolare».